-5310/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/01/2013

ORDINANZA N. 164

REGISTRO GENERALE N. 35705/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	ANTONIO AGRO'	- Rel. Presidente -
Dott.	TITO GARRIBBA	- Rel. Consigliere -
Dott.	FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA	- Consigliere -
Dott.	VINCENZO ROTUNDO	- Consigliere -
Dott.	EMANUELE DI SALVO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CANNATA MASSIMILIANO N. IL 10/04/1983
CANNATA VERONICA N. IL 22/02/1986

avverso la sentenza n. 3941/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 16/02/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. CANNATA Massimiliano e CANNATA Veronica ricorrono contro l'ordinanza specificata in epigrafe, che, rilevata la non specificità dei motivi, dichiarava inammissibile l'appello da essi proposto avverso la sentenza di condanna per concorso nel reato previsto dall'art. 337 cod.pen., e sostengono che le censure sollevate nell'atto di impugnazione possedevano i requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.

§2. Il ricorso è anch'esso privo del requisito della specificità, posto che si limita ad affermare apoditticamente che i motivi d'appello non potevano essere ritenuti "aspecifici", senza però illustrarne la ragione.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille per ciascuno in favore alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 gennaio 2013.

Il Consigliere estensore
Tito Garribba

Il Presidente
Antonio Agrò

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
- 1 FEB 2013
Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo